

Bruxelles, 2.3.2015  
COM(2015) 76 final

ANNEX 1

## **ALLEGATO**

**Progetto di  
DECISIONE N. 2/2014 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA  
istituito dall'articolo 14 dell'accordo tra  
la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,  
e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone  
del 21 giugno 1999 che modifica l'allegato III del suddetto accordo sul  
reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali**

**della**

**Proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto  
istituito a norma dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una  
parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in  
merito alla modifica dell'allegato III di tale accordo riguardante il reciproco  
riconoscimento delle qualifiche professionali**

## ALLEGATO

### Progetto di

**DECISIONE N. 2/2014 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA  
istituito dall'articolo 14 dell'accordo tra  
la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte,  
e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone  
del 21 giugno 1999 che modifica l'allegato III del suddetto accordo sul  
reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in prosieguo "l'accordo"), in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera<sup>1</sup> e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea e della Svizzera da allora adottati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è adottata dal Comitato misto UE-Svizzera.

Fatto a Bruxelles, ...

*Per il Comitato misto  
Il presidente*

---

<sup>1</sup> GU L 277 del 22.10.2011, pag. 20.

## ALLEGATO

L'allegato III dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue:

1. all'interno del titolo "**SEZIONE A: ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO**", i seguenti trattini sono aggiunti al punto 1a:
  - regolamento (UE) n. 623/2012 della Commissione, dell'11 luglio 2012, che modifica l'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 180 del 12.7.2012, pag. 9);
  - comunicazione della Commissione — Notifica delle associazioni o degli organismi professionali che soddisfano le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, elencati all'allegato I della direttiva 2005/36/CE (GU C 182 del 23.6.2011, pag. 1);
  - comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 183 del 24.6.2011, pag. 1);
  - comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 367 del 16.12.2011, pag. 5);
  - comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 244 del 14.8.2012, pag. 1);
  - comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 396 del 21.12.2012, pag. 1);
  - comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 183 del 28.6.2013, pag. 4);
  - comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GU C 301 del 17.10.2013, pag. 1).
2. Al punto 1g si aggiungono le seguenti rubriche mediche:

Paese	Denominazione
<b>Oncologia medica</b> <b>Durata minima della formazione: 5 anni</b>	
Svizzera	Medizinische Onkologie Oncologie médicale Oncologia medica

Paese	Denominazione
-------	---------------

<b>Genetica medica</b> <b>Durata minima della formazione: 4 anni</b>	
Svizzera	Medizinische Genetik Génétique médicale Genetica medica

3. Al punto 1g la denominazione relativa alla rubrica medica “Medicina interna” è sostituita dal testo seguente:

Paese	Denominazione
<b>Medicina interna</b> <b>Durata minima della formazione: 5 anni</b>	
Svizzera	Allgemeine Innere Medizin Médecine interne générale Medicina interna generale

4. Al punto 1i è aggiunto il seguente ciclo di formazione:

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Svizzera	3. Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF	Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen	Pflegefachfrau, Pflegefachmann	1° giugno 2002
	Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES	Ecoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l'État	Infirmière, infirmier	
	Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS	Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Infermiera, infermiere	

5. Al punto 1m, la tabella è sostituita dalla seguente:

Paese	Titolo di formazione	Ente che rilascia il titolo di formazione	Titolo professionale	Data di riferimento
Svizzera	1. Diplomierte Hebamme	Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen	Hebamme	1° giugno 2002
	Sage-femme diplômée	Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État	Sage-femme	
	Levatrice diplomata	Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Levatrice	
	2. [Bachelor of Science [Name of the UAS] in Midwifery] « Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme » (Bachelor of Science HES-SO in Midwifery) « Bachelor of Science BFH Hebamme » (Bachelor of Science BFH in Midwifery) « Bachelor of Science ZFH Hebamme » (Bachelor of Science ZHAW in Midwifery)	Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato	Hebamme Sage-femme Levatrice	1° giugno 2002